

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 59673/16471

STATUTO

"Comunità Il Picchio ETS"

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1) E' costituita l'associazione denominata "Comunità Il Picchio ETS".

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2) L'associazione ha sede in San Mauro Torinese (TO).

3) La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e finalità

L'associazione opera prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte e ha come obiettivo prioritario il sostegno alla attività della Comunità alloggio socio-assistenziale (C.A.S.A.) "Il Picchio".

La Comunità Il Picchio è stata fondata nel 1939 dalla Congregazione Suore Ministre degli Infermi con la denominazione "Casa delle Bimbe", adibita all'accoglienza di minori in difficoltà, poi autorizzata (1994) al funzionamen-

to per accoglienza in forma abitativa ed assistenziale di utenti maggiorenni di sesso femminile con problemi di disadattamento sociale e/o difficoltà relazionali legati a lievi deficit intellettivi, carenze educative, inadeguatezza dell'evoluzione psicologica.

A far data dal 01 Luglio 1996 i Padri Camilliani (Provincia Piemontese CC.RR. Chierici Regolari Ministri degli Infermi) subentrano nella titolarità del Presidio mantenendone la destinazione d'uso ma riorganizzandone la gestione con personale educativo ed ottenendone relativa autorizzazione al funzionamento (atto deliberativo N° 1118/29 del 27/06/1996 USL7), cui seguiva l'accreditamento definitivo con l'albo del Comune di Torino quale Comunità Alloggio di tipo "B".

1) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Nasce come strumento di attuazione concreta di progetti socio-sanitari, assistenziali, educativi e formativi mediante interventi rivolti a tutte quelle popolazioni o gruppi marginali in stato di disagio o di bisogno sanitario, economico, sociale, o culturale, senza distinzioni di razza, religione o ideologia. Lo spirito promotore di tali iniziative è quello proprio dei principi del Vangelo, fonte del concreto agire in aiuto dell'uomo in stato di bisogno senza distinzione alcuna, nella convinzione che solo operando attivamente per la Giustizia lo Sviluppo e la Pace, l'essere umano possa trovare la speranza e la fiducia per uscire da tali situazioni di difficoltà.

In particolare, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2) L'associazione, pertanto, si prefigge come scopo di favorire la realizzazione di servizi socio-assistenziali, di centri di accoglienza, scuole e centri di

formazione in territorio nazionale, promuoverne la gestione e il corretto funzionamento ordinario mediante la raccolta di fondi e di beni da destinare agli stessi e promuovendo ogni iniziativa volta alla realizzazione di tale scopo.

3) L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su delibera del Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesterà il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

Art. 3

Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

a - rette riconosciute per la fornitura di servizi socio-assistenziali da parte della C.A.S.A. "Il Picchio", derivanti da convenzioni stipulate con enti pubblici (quali Asl, Comuni, Comunità montane);

b - quote associative;

c - contributi degli aderenti;

d - contributi privati;

e - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

f - donazioni e lasciti testamentari;

g - entrate derivanti da attività commerciali e connesse;

h - attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo entro 180 (centoottanta) giorni redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 4

I soci

1) La possibilità di associarsi alla "Comunità Il Picchio ETS" è offerta a tutti coloro che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, ne accettano lo Statuto e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

2) La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Gli

associati avranno diritto di voto in assemblea: in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Il minore esercita il diritto di voto nell'Assemblea tramite chi esercita la responsabilità genitoriale in conformità alle norme di legge.

3) L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente. Tale domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto e di tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun socio e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi dell'Associazione stessa.

L'eventuale reiezione dell'istanza deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione.

Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Il recesso è sempre consentito e si effettua a norma dell'articolo 2532 Codice Civile. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, l'Assemblea degli associati dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'associazione.

4) La qualità di socio si perde per recesso od esclusione. L'esclusione è decisa dall'assemblea dei soci e ha effetto dal giorno in cui la relativa comunicazione ben motivata, a mezzo lettera raccomandata A.R., è inviata all'escluso.

All'associato è sempre concesso il diritto di replica.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.

5) La quota associativa non è cedibile inter vivos, né trasmissibile mortis causa.

Art. 5

Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

a - a osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c - a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

2) I soci hanno diritto:

a - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b - a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c - ad accedere alle cariche associative;

d - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 6

Volontariato

L'Associazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono

solo essere rimborsate dalla Associazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con la Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'associazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del CTS.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi sociali dell'Associazione:

- a - l'Assemblea dei soci;
- b - il Consiglio Direttivo;
- c - il Presidente;
- d - l'Organo di controllo.

Art. 8

L'Assemblea dei soci

1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a - approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni eserci-

zio;

b - nomina i componenti del Consiglio Direttivo;

c - nomina l'Organo di controllo;

d - delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

e - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

f - delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci dell'Associazione.

I soci membri del Consiglio Direttivo devono astenersi dal voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori; in entrambi i casi i soci membri del Consiglio astenuti non vengono calcolati al fine del computo delle presenze.

3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

4) L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione, su fusione, scissione, trasformazione dell'Associazione e su ogni altro argomento che non sia devoluto all'assemblea ordina-

ria.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di più della metà degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione nella bacheca dell'Associazione quindici giorni prima della data di riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci, l'intero Consiglio Direttivo e l'Organo di controllo.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è l'organo a cui compete la conduzione ordinaria dell'Associazione. E' composto da tre a sei membri il cui numero è da stabilire a ogni assemblea elettiva.

2) Sono previste le seguenti cariche:

- il Presidente che rappresenta l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni in conformità dei compiti di cui all'articolo 10 (dieci) del presente Statuto;
- il Segretario a cui competono le attribuzioni che vengono assegnate all'inizio del mandato (verbalizzazione, attuazione di pratiche burocratiche, eccetera) e riguardano la parte burocratica dell'Associazione;

- il Tesoriere che cura la situazione finanziaria dell'Associazione e rende conto ogni volta che viene richiesto dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci;

- il Responsabile Territoriale di Intervento (R.T.I.) che si occupa della gestione dell'intervento, ne relaziona l'andamento al Consiglio Direttivo e comunica l'andamento economico dello stesso per stabilirne i fabbisogni e le politiche d'azione.

3) I membri del Consiglio Direttivo svolgono gratuitamente la loro attività e durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto al voto.

4) Qualora un membro del Consiglio Direttivo presentasse le dimissioni scritte, oppure risultasse assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo, decade e viene sostituito dal primo dei non eletti, che resterà in carica per tutta la restante durata del Consiglio stesso.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo. Ruolo e compiti

1) Il Consiglio Direttivo, essendo l'organo esecutivo dell'Associazione, si riunisce almeno due volte all'anno. E' validamente costituito quando sono presenti almeno 2/3 (due terzi) dei membri. Può essere convocato in seduta straordinaria a giudizio del Presidente, o su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Le dimissioni scritte dei due terzi del Consiglio fanno ritenere dimissionario tutto il Consiglio stesso.

2) I suoi compiti sono:

a - eleggere tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, se non vi

ha provveduto l'assemblea elettiva, il Presidente, il Segretario e le altre cariche secondo quanto stabilito dal presente articolo;

b - curare l'attuazione delle linee programmatiche promosse dall'Assemblea dei soci e di quelle approvate;

c - predisporre annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

d - sottoporre all'Assemblea la relazione annuale al bilancio predisposta dall'Organo di controllo;

e - predisporre il piano annuale e le modalità di attuazione delle iniziative;

f - compilare il regolamento interno, da sottoporre all'Assemblea per la sua approvazione;

g - presiedere alle operazioni di tesseramento, di recessione e di esclusione dei propri aderenti;

h - designare i propri rappresentanti nei vari Enti o Organismi che operano in settori analoghi nell'ambito del proprio territorio.

Art. 11

Il Presidente

1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è sempre rieleggibile.

2) Al Presidente spetta:

a - la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;

b - la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;

c - la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali dell'Associazione.

Art. 12

Organo di controllo e Revisione legale dei Conti

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un Organo di controllo anche monocratico.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della

revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 13

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite salvo quanto concesso del D.Lgs. 117/2017. Ai Consiglieri compete solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

Art. 14

Scioglimento e Destinazione del patrimonio

1) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i (3/4) tre quarti dei soci iscritti aventi diritto di voto.

L'attività istituzionale della "Comunità Il Picchio ETS" non è da considerarsi dismessa consensualmente all'eventuale atto di scioglimento dell'Associazione prima della opportuna ricollocazione degli utenti della struttura.

2) In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

E' escluso qualsiasi rimborso agli associati.

Art. 15

Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Art. 16

Norme di chiusura

Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dalle leggi dello Stato e in particolare dal D. Lgs. n. 117/2017.

Gli adeguamenti del presente Statuto adottati ai sensi dell'Art. 101, comma 2, D. Lgs. 117/2017, saranno efficaci alla decorrenza del termine di cui all'Art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, cessando nel contempo di efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore, vecchie clausole che pertanto rimangono in vigore fino al predetto termine di efficacia.

MENEGON ANTONIO

ANGELO MASCOLO Notaio

Esente da imposta di bollo.

Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino il 10 luglio 2026 al n. 37738.

Il sottoscritto Angelo Mascolo, in qualità di Notaio, dichiara, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del D.Lgs n. 82/05, che la copia dell'allegato "A" STATUTO, dell'INTEGRAZIONE di verbale di assemblea straordinaria dei soci, è conforme all'originale.

Torino, lì 10 luglio 2026